



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 28/01/2021

### FATTO

La cliente, stipulato in data 17/05/2012 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, anticipatamente estinto nel mese di ottobre 2018 in corrispondenza della rata n. 74/120 (pari a Euro 150,00 ciascuna), dopo aver proposto reclamo chiede il rimborso della somma di Euro 898,93 a titolo di oneri non maturati, nonché il rimborso degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa di avere restituito al cliente la somma di € 438,11 a titolo di ratei non maturati e, in sede di riscontro al reclamo, di avere offerto al cliente la somma di € 368,67, che, però, è stata rifiutata. Eccepisce la natura upfront delle commissioni di intermediazione, trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Eccepisce altresì la natura upfront delle commissioni di attivazione, non soggette a rimborso *pro quota* in quanto si tratta di oneri *upfront*, percepiti dalla banca a copertura di prestazioni relative all'attivazione del prestito; sostiene l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di istruttoria, in quanto si tratta di oneri con natura non ricorrente, relativi a costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato



(IAS 39), per complessivi € 438,11. L'intermediario si è altresì dichiarato disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di € 368,67 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, ma tale importo non è stato accettato dal cliente. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 74 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo allegato, con decorrenza dal 01/1/2018.

Il Collegio, presa visione delle condizioni economiche e delle clausole concernenti l'ipotesi dell'estinzione anticipata, constata che è stata prevista l'esclusione del rimborso degli importi versati per le commissioni di A), B), E), F), nonché, per quanto riguarda le commissioni indicate nelle lett. C) e D), il calcolo del rimborso per la sola quota non maturata.

Il Collegio osserva che la clausola tesa a escludere il diritto al rimborso di commissioni anticipatamente versate dal cliente – siano esse *upfront* o *recurring* - contrasta con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18 (c.d. *Lexitor*). La Corte di Giustizia, infatti, è investita del monopolio dell'interpretazione del diritto dell'Unione, cosicché grava sugli organi giudicanti nazionali l'obbligo di interpretare conformemente al diritto dell'Unione Europea anche le norme interne, indipendentemente dalla idoneità della fonte normativa europea a produrre effetti diretti o "orizzontali". Non vi è dubbio, dunque, che questo Collegio debba uniformarsi all'interpretazione della direttiva sul credito al consumo come fissata dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata. In questo senso, del resto, si è orientato il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Come è noto, la Corte ha stabilito che l'art. 16 della direttiva sul credito al consumo, "letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Premessa, quindi, la rimborsabilità di tutte le commissioni, il Collegio passa alla loro qualificazione, reputando *recurring* le Commissioni di gestione e di attivazione, *upfront* le Spese di istruttoria e le Commissioni di intermediazione.

Mentre il rimborso di tali commissioni avviene attraverso i criteri suppletivi applicati dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), le commissioni di gestione sono assoggettate al sistema contrattuale di calcolo (piano di ammortamento), quando il contratto rinvia espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*. Nel caso in esame, le CGC, al punto 3.2, prevedono che le commissioni di gestione maturano nel corso della durata del prestito e sono rimborsate per la quota non maturata. Tuttavia, poiché non risulta versato in atti il piano di ammortamento, tale criterio contrattuale non può trovare applicazione e al rimborso dovrà applicarsi il criterio *pro rata temporis*.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute, il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.339,63	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	150,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	38,33%
Data di inizio del prestito	01/09/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	16,31%

rate pagate	74	rate residue	46	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	16,31%	73,41		73,41
Commissioni di attivazione (B)				630,00	Recurring	38,33%	241,50		241,50
Commissioni di gestione (C)				1.747,45	Recurring	38,33%	669,86	438,11	231,75
Commissioni di intermediazione (F)				2.160,00	Upfront	16,31%	352,37		352,37
Totale				4.987,45					899,02

Deve essere altresì accolta la domanda relativa al rimborso degli interessi legali dal reclamo al saldo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 899,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA